

Ufficio provinciale di Nuoro
Direzione

Nuoro, 24.09.2012

Prot. n° 2604

Allegati

Rif. nota del

Prot. n°

Ai Sigg.ri PRESIDENTI degli ORDINI

degli Architetti

dei Dr. Agronomi

degli Ingegneri

Ai Sigg.ri PRESIDENTI dei COLLEGI

dei Geometri

dei Periti Agrari

dei Periti Edili

LORO SEDI

Oggetto attività di accertamento con attribuzione della rendita presunta –Sanzioni amministrative di cui all’art. 11 comma 7 del decreto legge 2.marzo.2012 n.16-convertito con modificazioni dalla legge 26.aprile.2012 n. 44 chiarimenti e istruzioni operative

Si ritiene con la presente di estendere a codesti Ordini Professionali i chiarimenti e le istruzioni operative fornite dalla Direzione Centrale Catasto e Cartografia relativamente all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art.11 comma 7 del decreto legge 2.marzo..2012 n.16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26.aprile.2012 n.44.

Come noto infatti la norma in esame prevede l’obbligo, per i titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati in catasto ai quali è stata attribuita, ai fini fiscali una rendita presunta, ai sensi dell’art.19, comma 10 del decreto legge 31.maggio.2010 n.78, di presentare gli atti di aggiornamento catastale entro il termine di **120 giorni** dalla data di pubblicazione dei comunicati di cui all’art.2 comma 5 bis del decreto legge 29.12.2010 n.225 convertito con modificazioni dalla legge 26.02.2011 n.10

Via Lamarmora 84
08100 Nuoro
up_nuoro@agenziaterritorio.it
tel. 0039(0784) 31444 - Fax 0784 38960
P.I. 06455481009 C.F. 80416110585
www.agenziaterritorio.it

Inoltre, nell'ipotesi di mancato rispetto del suddetto termine, il secondo periodo della norma sopra richiamata, prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.2 comma 12 del decreto legislativo 14.marzo.2011 n.23.

Il legislatore ha pertanto correlato l'applicazione delle sanzioni al mancato rispetto dello specifico termine previsto dallo stesso art.11 comma 7 pertanto, in tale prospettiva,l'obbligo di curare il prescritto adempimento entro il termine di **120 giorni si configura come autonoma fattispecie, nel cui peculiare ambito deve essere attivato l'eventuale procedimento sanzionatorio.**

Tutto ciò premesso si ricorda che con riferimento **ai comunicati del 3.maggio.2012** (prima fase di pubblicazione della rendita presunta all'albo pretorio comunale) gli stessi sono stati pubblicati nella G.U. n.102 di pari data e pertanto il predetto termine di 120 giorni al cui infruttuoso spirare è correlata l'applicabilità della sanzione in esame, risulta scaduto il **31.agosto.2012** .

Pertanto ne consegue che potranno verificarsi ipotesi di riduzione della sanzione rispettivamente, ad un decimo ovvero ad un ottavo del minimo edittale qualora si configuri, all'atto della presentazione dell'atto di aggiornamento, l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso ovvero quando difettino tali condizioni con contestazione e irrogazione della sanzione da un minimo di 1.032,00 ad un massimo di 8.264,00.

Tanto si ritiene di comunicare con preghiera di informare i propri iscritti facendo Loro presente in sintonia a quanto espresso dalla Direzione Centrale Catasto che per i **DOCFA telematici** possono indicare come data di ultimazione dei lavori una data fittizia che, per il caso in esame è il **1.agosto.2012**, specificando nella relazione del MOD.D la circostanza e l'effettiva data di ultimazione dei lavori.

A disposizione diretta per ogni eventuale e ulteriore chiarimento dovesse occorrere si porgono
Distinti Saluti.

IL DIRETTORE
(Niccolletta Petta)

